



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Comacchio, **26 SET. 2017**

Spett.li:

Regione Emilia Romagna

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Presidente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Imprese:

agricolacollinara@pec.it

immobiliarelamedusa@pec.it

campingtahiti@pec.it

spiaggiaemaresrl@pec.it

luciano.fogli@pec.eppi.it

Carraro Angelo – Legale rappresentante

CARIM SERVIZI S.R.L.

angelo.carraro@ingpec.eu

Valli Cavedagna - – Legale rappresentante

SOCIETA' EUGANEA DI TOMBACCO LUCA & C. snc

euganea@legalmail.it

CARRARO ALBERTO

Via Perale, 38

30035 MIRANO (VE)

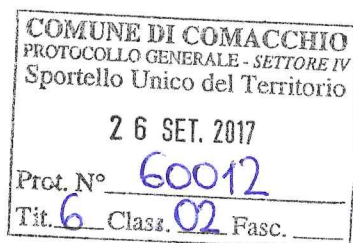
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara – Centro operativo di Ferrara

mbac-sabap-bo.centrofe@mailcert.beniculturali.it

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali

IBC – Regione Emilia-Romagna

direzioneibc@postacert.regione.emilia-romagna.it



Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590386

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TRELLA IN UN MONDO



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara
posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Azienda USL Ferrara – Distretto Sud-Est
affariistituzionali@pec.ausl.fe.it

A.R.P.A.E. Sez. di Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

Capitaneria di Porto di Ravenna
dm.ravenna@pec.mit.gov.it

Ufficio Circondariale Marittimo
cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it

Agenzia del Demanio dello Stato
Direzione Regionale Emilia-Romagna
dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

Corpo Forestale dello Stato – Ferrara
cs.comacchio@pec.corpoforestale.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

AMI Agenzia Mobilità Impianti Ferrara
amiferrara@pec.it

TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
tperspa@legalmail.it

FER Ferrovie Emilia Romagna
fer@legalmail.it

Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i
servizi idrici e i rifiuti
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)
☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590386

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TRE UN MONDO



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

ANAS Emilia-Romagna

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

ENEL DISTRIBUZIONE Spa

eneldistribuzione@pec.enel.it

TERNA Spa – Rete Elettrica Nazionale

ternareteitaliaspa@pec.terna.it

AREA Spa– Azienda Recupero Energia Ambiente

areacopparo@postecert.it

CADF Spa – Acquedotto del Delta

info@cadf.postecert.it

SNAM RETE GAS

snamretegas@pec.snamretegas

EDISON DG Spa

protocollo.edisondg@pec.edison.it

TELECOM ITALIA Srl

telecomitaliasrl@pec.cgn.it

FASTWEB

fastwebspa@legalmail.it

DELTAWEB FERRARA

pec@cert.deltawebferrara.it

OGGETTO: “ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.40 DELLA L.R. 20/2000 IN ATTUAZIONE DELL' ACCORDO TERRITORIALE “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA”- CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI ex art. 40, comma 5 L.R. 20/2000 PER L'ESPRESSIONE DELLE DETERMINAZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE E LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DEGLI INCONTRI PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2016 ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.40 DELLA L.R. 20/2000 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE “PROGETTO SPECIALE

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito Internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TRENTINO UN MONDO



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" - INDIRIZZI ED ESPRESSIONE ASSENSO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA.

Visto il Decreto 6 Agosto 2016, con il quale il Sindaco del Comune di Comacchio ha indetto la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000, per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma sopraindicato;

Visto il Verbale della VI Conferenza Preliminare (seduta conclusiva - del 26/5/2017) in cui si è verificata la possibilità di un consenso unanime delle amministrazioni pubbliche coinvolte (Comune, Ente di Gestione per la Biodiversità Parco Delta del Po e Provincia) e dei privati alla sottoscrizione dell'accordo di programma, e preso atto dei seguenti atti deliberativi:

1. Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24 gennaio 2017 esecutiva ai sensi di legge;
2. Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po n. 6 del 24-01-2017 acquisito agli atti del Comune con nota PEC P.G. n. 16209 del 23/03/2017;
3. Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 30 del 07/04/2017 integrato con decreto n. 40 del 04/05/2017 acquisito agli atti del Comune con nota PEC P.G. n. 25825 del 05/05/2017 agli atti del Comune

Vista l'avvenuta pubblicazione per 60 giorni sul BURERT (dal 31/05/2017 al 31/7/2017), sul sito istituzionale del Comune di Comacchio e tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale della proposta di accordo di programma corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati avvenuta ai sensi dell' art. 40, comma 3 della l.r. 20/2000;

Visto, altresì, che nel medesimo periodo sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Azienda USL Ferrara – Dipartimento Igiene Pubblica.
2. Spiaggia e Mare s.r.l.;
3. Beta Immobiliare s.r.l.;
4. Ditta Individuale Smile di Luciani Mariella;
5. CARIM SERVIZI srl – Soc. Euganea di Tombacco Luca & C. snc – CARRARO ALBERTO;
6. Soc. Agricola Collinara s.r.l.;
7. Circolo Legambiente “Delta del Po”;
8. Soc. Degli Inn s.r.l.;
9. Immobiliare la Medusa S.r.l.;
10. CARIM SERVIZI srl – Soc. Euganea di Tombacco Luca & C. snc – CARRARO ALBERTO.

Visto che al 14/09/2017 presso il protocollo dell'Ente non sono pervenute ulteriori osservazioni;

Dato atto che:

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TRE UN MONDO



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- le osservazioni sopracitate sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.comune.comacchio.fe.it/files/oss_art40.zip
- tutti gli atti/documenti/elaborati progettuali relativi alla procedura in oggetto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
<http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/Il-Comune/Amministrazione-trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Accordi-di-programma>.

Vista la Legge Regionale n. 20/2000 ed in particolare l'art. 40 commi 5 e 7 come riportati:

5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate. Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall'organo istituzionale competente ai sensi del comma 2, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi di variante. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visti:

l'art.34 del D.Lgs. 267/2000;
l'art. 40 della L.R. 20/2000;
la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

CONVOCA

la seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria, per il giorno:

27 ottobre 2017 alle ore 10.00

presso la Sala Consiliare del Comune di Comacchio
P.zza Folegatti, 15

per:

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82600590388

Sito Internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TREGGIAMO UN MONDO



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

1. l'espressione delle determinazioni per la conclusione dell'accordo tenendo conto anche delle osservazioni e proposte presentate a cui gli elaborati dovranno adeguarsi;
2. la definizione del calendario degli incontri per la conclusione dell'accordo.

Ai fini del corretto svolgimento della conferenza di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e della conclusione del procedimento, si informa:

1. che il responsabile del procedimento è l'Arch. Claudio Fedozzi, Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio;
2. che la conferenza è indetta con la modalità di cui all'art. 14-ter della legge 241/1990 (Conferenza simultanea - decisoria) (*articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016*);
3. che eventuali integrazioni documentali potranno essere richieste con le modalità di cui all'art. 2 comma 7 della stessa L.241/1990;
4. che eventuali deleghe dei legittimi rappresentanti ad esprimere le determinazioni delle Amministrazioni in indirizzo dovranno essere depositate agli atti della Conferenza dei Servizi;
5. che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, all'art. 40 della L.R. 20/2000 e della L. 241/1990 e relative modifiche ed integrazioni.
6. La convocazione di cui in oggetto è resa nota al pubblico mediante pubblicazione di avviso pubblico nel sito istituzionale del Comune di Comacchio, tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale e comunicato stampa.

Si allega circolare pg. n. 267003/2016 del 26 luglio 2016 del Ministero dell'Interno con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmessa dalla Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale di Governo ai Sindaci della provincia di Ferrara con nota pg. 44755 del 12/9/2017.

La presente convocazione viene inserita all'albo pretorio online comunale, per 15 giorni.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Dott. Marco Fabbri

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA. 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito Internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMACCHIO
TRE UN MONDO



Prefettura di Ferrara — Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 5297/2016/Gab

Ferrara, data del protocollo

All. uno

PROT. 44755

del 12-9-2017

Al Sig. Presidente
della Provincia di
FERRARA

Ai Signori Sindaci
della provincia di
FERRARA

Ai Signori Dirigenti
degli Uffici pubblici statali e regionali
della Provincia di
FERRARA

OGGETTO : Conferenza di servizi. Indirizzi operativi.

Di seguito alla circolare prot. n. 26703/2016 del 26 luglio 2016, concernente le norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al D.Lgs n. 127/2016, si trasmette l'allegato documento, predisposto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale fornisce alcuni indirizzi operativi utili nell'applicazione della nuova disciplina e nell'individuazione della figura del Rappresentante unico.

Al riguardo, si rammenta che la nomina del Rappresentante unico da parte del Prefetto è prevista solo nelle ipotesi di conferenza di servizi simultanea, laddove debbano partecipare alla conferenza stessa, oltre ad Amministrazioni appartenenti ad altri livelli di governo, anche Amministrazioni periferiche dello Stato in numero pari o superiore a due.

Si sottolinea, inoltre, quanto evidenziato nel suddetto documento in merito al ruolo del Rappresentante unico, al quale viene riconosciuto un ampio margine di autonomia nel bilanciamento degli interessi e nella composizione delle eventuali divergenze tra le Amministrazioni rappresentate, in funzione di una conclusione positiva del procedimento.

Tanto premesso, si sottolinea l'importanza di una corretta applicazione della disciplina della conferenza di servizi, al fine di assicurare un'azione amministrativa efficace e tempestiva.

IL PREFETTO

Tortora

11/09/2017
Prefettura U.T.G. - Ferrara
WebArch
Prot. n. 44521/2017



PREFETTURA DI FERRARA
6 SET 2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Prot. Uscita del 05/09/2017

Numero: 0009908

Classifica: PA

Circolare n° 28

Roma, 11/09/2017
20170000469325

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA
AOSTA

E p.c. AL SIG. CAPO DI GABINETTO
SEDE

Oggetto: Conferenza di servizi.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, concernente il monitoraggio svolto presso ciascuna Prefettura-UTG al fine di verificare lo stato di attuazione della nuova disciplina relativa alle conferenze di servizio.

A seguito di intese con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato predisposto l'allegato documento, con il quale si forniscono alcuni indirizzi operativi che potranno essere utili nell'applicazione della nuova disciplina e nell'individuazione della figura del Rappresentante unico.

Si segnala, infine, l'opportunità di sensibilizzare le amministrazioni statali e territoriali, presenti nell'ambito di rispettiva competenza, in merito all'importanza di una corretta applicazione della disciplina della conferenza di servizi, al fine di assicurare un'azione amministrativa sempre più efficace e tempestiva.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Fattori)

**IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE
DELLO STATO NELL'AMBITO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI**

Premessa

Si è concluso il monitoraggio concernente la verifica dello stato di attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, predisposto sulla base dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e la rilevazione di eventuali difficoltà applicative relative alle modifiche intervenute in tema di conferenza di servizi, a cui hanno risposto tutte le Prefetture-UTG.

Tale riforma introduce un nuovo modello generale di conferenza di servizi "decisoria", ossia quella da cui dipende la conclusione positiva del procedimento, poiché consente l'acquisizione di una pluralità di atti di assenso comunque denominati.

La nuova disciplina affronta un tema decisivo per la competitività e lo sviluppo del Paese, quello dei tempi delle decisioni pubbliche e delle autorizzazioni per le attività di impresa.

Come noto, il decreto prevede sul piano dello svolgimento dei lavori, due tipi di conferenza: una "semplificata" e una "simultanea". La prima, si svolge in modalità telematica asincrona, tramite il semplice scambio per via telematica di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale. Lo svolgimento della conferenza con tale modalità diviene quella ordinaria e rappresenta un importante strumento di accelerazione procedimentale, in quanto consente la formazione della decisione senza la necessità di convocare un elevatissimo numero di riunioni.

La conferenza di servizi simultanea viene attivata solo in casi residuali, tassativamente previsti dal legislatore, ossia quando, nell'ambito della conferenza semplificata, siano emersi dissensi per il cui superamento è indispensabile un esame in presenza delle parti interessate, ovvero nei casi di procedure particolarmente complesse.

In merito alle regole decisionali di questo tipo di conferenza, è stata introdotta una delle novità più rilevanti della riforma: l'istituto del Rappresentante unico. Si prevede, infatti, che la decisione sia assunta dall'amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse da Rappresentanti unici delle amministrazioni

statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo. Nell'ambito delle amministrazioni statali periferiche spetta al Prefetto l'individuazione e la nomina del Rappresentante unico.

Completa il quadro l'applicazione del silenzio assenso, che garantisce tempi certi alla conclusione della conferenza di servizi.

È evidente, dunque, l'importanza del ruolo delle Prefetture-UTG. Esse svolgono una fondamentale attività di snodo per la corretta ed effettiva applicazione delle regole sul Rappresentante unico e, nel medesimo tempo, hanno un ruolo decisivo nella promozione della riforma anche con riferimento alla conferenza di servizi semplificata, che deve rappresentare la modalità ordinaria dello svolgimento della conferenza di servizi.

Il Rappresentante unico

Si tratta di un istituto che permette di facilitare i lavori della conferenza, poiché riduce il numero di interlocutori abilitati a manifestare la propria posizione in merito all'oggetto della conferenza; infatti, spetta solo al rappresentante *"esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante"*, la posizione di tutte le amministrazioni appartenenti allo stesso livello di governo. Pertanto, in base alla nuova formulazione, vi deve essere un Rappresentante unico delle amministrazioni statali, nonché un Rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (Regione, Comune, etc.), secondo modalità definite autonomamente da regioni ed enti locali.

Ambito di operatività

L'ambito di operatività del Rappresentante unico riguarda la sola conferenza di servizi simultanea che si attua nei seguenti casi:

1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che implicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-*bis*, comma 6);
2. nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte (o del privato interessato) entro il termine previsto per l'integrazione documentale (art. 14-*bis*, comma 7);
3. in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale. In questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione

del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4).

Potere di nomina Quando alla conferenza di servizi partecipano sia amministrazioni non statali, sia amministrazioni dello Stato (in misura pari o superiore a due), è necessario nominare il "Rappresentante unico statale". Secondo quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, il potere di nomina è attribuito al Prefetto territorialmente competente nel caso in cui le amministrazioni da rappresentare siano solo amministrazioni periferiche dello Stato o al Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano anche (o solo) amministrazioni centrali.

I criteri di nomina In base a quanto stabilito dall'articolo 14-ter, comma 4, il Rappresentante unico delle amministrazioni statali *"è nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto"*.

La norma, quindi, lascia alla discrezione del Prefetto la scelta del criterio di nomina e la facoltà di individuare i criteri per la designazione del Rappresentante unico tenendo conto, ad esempio, della molteplicità dei procedimenti e della complessità delle situazioni che possono incontrarsi sul territorio.

Quando si nomina In merito al momento della nomina, rileva che su di esso incidono le diverse modalità in cui può operare la conferenza decisoria:

- laddove la conferenza simultanea sia convocata *ab initio* nella forma simultanea (articolo 14-bis, comma 7), il rappresentante unico deve essere nominato all'atto di indizione della conferenza;
- laddove la conferenza simultanea faccia seguito alla semplificata, è necessario che l'amministrazione procedente comunichi con la massima tempestività alla Prefettura-UTG, ai fini della nomina del rappresentante unico, la conferma della data previamente stabilita di convocazione della conferenza simultanea.

Ruolo Il ruolo attribuito dal legislatore al Rappresentante unico è quello di esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate. In assenza di una disciplina espressa sul rapporto tra rappresentante e amministrazioni rappresentate, il Rappresentante unico dispone di un ampio margine di autonomia nel bilanciamento degli interessi e nella composizione delle divergenze in funzione di una conclusione positiva del procedimento. Il Consiglio di Stato nel parere n. 890 del 2016 (punto 9.7) ha osservato che il Rappresentante

unico non opera quale mero *nuncius* delle amministrazioni rappresentate, esponendo unicamente la sommatoria delle posizioni delle amministrazioni che rappresenta, bensì arriva ad operare un bilanciamento, qualora se ne presenti la necessità, individuando le posizioni prevalenti rispetto all'interesse o agli interessi pubblici tutelati nel caso concreto.

Nell'ambito di tale discrezionalità, il Rappresentante unico individua altresì forme idonee ad assicurare la composizione delle posizioni delle amministrazioni rappresentate anche prima e al di fuori della riunione in presenza della conferenza simultanea. In tal caso, il Rappresentante unico anticipa l'opera di composizione, ponderazione e sintesi degli interessi delle amministrazioni statali periferiche, maturando la posizione "*univoca e vincolante*" da esprimere in seno alla conferenza attraverso il confronto con le amministrazioni coinvolte e un'attività istruttoria preliminare alla riunione della conferenza di servizi.

***Il supporto delle
amministrazioni
rappresentate***

Fermo restando che, ai sensi del comma 4, dell'articolo 14-ter, il Rappresentante unico è l'unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate, le singole amministrazioni possono intervenire alla conferenza in funzione di supporto (comma 4 dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990). Si tratta di un intervento, che si prefigura come facoltà con funzioni prettamente collaborative: la finalità perseguita è quella, infatti, di consentire alle singole amministrazioni di fornire quel necessario apporto di conoscenze tecniche che il Rappresentante unico potrebbe non avere.

Infine, le amministrazioni titolari di interessi sensibili dispongono di uno status ulteriormente differenziato: sono le uniche, tra quelle partecipanti, alle quali la disciplina consente di esprimere, entro la fine della conferenza, il proprio dissenso al Rappresentante unico che ne darà espressamente conto nell'ambito della conferenza simultanea. A sua volta, l'espressione del dissenso è condizione perché quelle stesse amministrazioni possano esperire, successivamente, i rimedi oppositivi previsti dall'articolo 14-quinquies, comma 1.

***Partecipazione
e del
rappresentante
e unico alla
decisione e***

Come già ricordato, la decisione in conferenza di servizi simultanea è assunta "*sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti*".

alla
determinazio
ne delle
posizioni
prevalenti

Risulta, quindi, decisivo chiarire che il peso da dare alle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio "qualitativo sostanziale" e non "numerico-quantitativo."

In tal senso, le *"Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri"* del 10 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle *"che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame"*.

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374 si è espresso sul concetto di posizioni prevalenti, chiarendo *"che l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza"*.

Dalla lettura della giurisprudenza emerge, quindi, che il criterio delle posizioni prevalenti debba essere innanzitutto inteso in senso qualitativo anziché meramente quantitativo.

